

**Accordo intercantonale concernente i contributi cantonali agli ospedali per il finanziamento del perfezionamento professionale dei medici e la relativa compensazione tra i Cantoni (Accordo sul finanziamento del perfezionamento professionale AFPP)**

**del 20 novembre 2014**

---

**Preambolo**

**Considerato che**

- è necessario assicurare in modo durevole l'assistenza sanitaria alla popolazione da parte di medici specialisti;
- i Cantoni hanno deciso di impegnarsi maggiormente nell'ambito del perfezionamento professionale;
- conseguentemente pure gli ospedali dotati di centri di perfezionamento professionale riconosciuti vanno sostenuti finanziariamente dai Cantoni e che gli oneri differenti che ne risultano vanno compensati tra i Cantoni,

la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) decide quanto segue:

*Art. 1 Oggetto e scopo*

<sup>1</sup> L'Accordo stabilisce l'importo minimo con cui i Cantoni d'ubicazione partecipano ai costi sostenuti dagli ospedali per il perfezionamento professionale strutturato impartito ai medici ai sensi della Legge sulle professioni mediche.

<sup>2</sup> Esso disciplina inoltre la compensazione dell'ammontare differente dei costi sostenuti dai Cantoni tramite la concessione del contributo minimo ai sensi del capoverso 1.

*Art. 2 Contributi dei Cantoni d'ubicazione*

<sup>1</sup> I Cantoni d'ubicazione versano agli ospedali ogni anno e per ogni medico che sta seguendo un perfezionamento professionale (equivalente ad un tempo pieno) un importo forfettario di CHF 15'000, a condizione che i medici in questione al momento dell'ottenimento dell'attestato di ammissione all'università siano stati domiciliati in uno dei Cantoni firmatari dell'Accordo.

<sup>2</sup> Non vengono compensati tra i Cantoni eventuali contributi più elevati dei Cantoni d'ubicazione o contributi dei Cantoni d'ubicazione per medici che al momento dell'ottenimento dell'attestato di ammissione all'università non erano domiciliati in uno dei Cantoni firmatari dell'Accordo.

<sup>3</sup> I Cantoni d'ubicazione verificano se i centri di perfezionamento professionale dei propri ospedali dispongono di un riconoscimento ai sensi del Regolamento per il perfezionamento professionale accreditato dalla Confederazione.

<sup>4</sup> Il contributo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 sarà adeguato di volta in volta all'evoluzione dei prezzi, se l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) ha subito un aumento di almeno il 10 per cento. L'indice di base è lo stato dell'IPC al momento della stipulazione dell'Accordo (base dicembre 2010 = 100). I dettagli verranno disciplinati dal regolamento esecutivo che sarà emanato in conformità con l'articolo 6 capoverso 2. La decisione va presa entro il 30 giugno con effetto a partire dall'anno civile successivo.

#### *Art. 3 Numero di medici che seguono un perfezionamento professionale*

Il numero di medici (equivalenti ad un tempo pieno) per i quali gli ospedali ricevono dei contributi è stabilito in base al rilevamento dell'Ufficio federale di statistica (UST). Restano riservate correzioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 e basate sulla valutazione dell'attendibilità ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lett. e.

#### *Art. 4 Cantone d'ubicazione*

Il Cantone d'ubicazione è il Cantone in cui si trova l'ospedale.

#### *Art. 5 Calcolo della compensazione*

<sup>1</sup> La compensazione tra i Cantoni viene calcolata seguendo i seguenti passi:

1. Determinazione per ogni Cantone dei contributi da versare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1;
2. Somma dei contributi da versare da parte di tutti i Cantoni firmatari del presente Accordo;
3. Divisione di tale somma per il numero di abitanti dei Cantoni firmatari dell'Accordo;

4. Moltiplicazione del contributo medio pro capite di ogni Cantone firmatario dell'Accordo per il relativo numero di abitanti;
5. Confronto del contributo di ogni Cantone firmatario dell'Accordo con i valori medi;
6. La differenza dei valori ai sensi del passo 5 costituisce l'importo da versare risp. da riscuotere quale compensazione dal Cantone firmatario dell'Accordo.

<sup>2</sup> La compensazione viene effettuata annualmente.

#### *Art. 6      Assemblea dei Cantoni firmatari dell'Accordo*

<sup>1</sup> L'esecuzione del presente Accordo compete all'assemblea dei Cantoni firmatari del medesimo (assemblea).

<sup>2</sup> All'assemblea competono le seguenti mansioni:

- a. elezione del presidente;
- b. emanazione di un regolamento esecutivo;
- c. scelta dell'amministrazione;
- d. adeguamenti del contributo minimo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4;
- e. verifica dell'attendibilità degli equivalenti ad un tempo pieno ai sensi dell'articolo 3;
- f. determinazione della compensazione ai sensi dell'articolo 5;
- g. resoconto annuo ai Cantoni firmatari dell'Accordo.

<sup>3</sup> Le decisioni dell'assemblea necessitano dell'unanimità. Le decisioni ai sensi del capoverso 2 lett. d, e, f si applicano a partire dall'anno successivo.

#### *Art. 7      Spese d'esecuzione*

Le spese d'esecuzione del presente Accordo sono assunte dai Cantoni firmatari, in virtù del numero di abitanti.

#### *Art. 8      Risoluzione delle controversie*

I Cantoni firmatari dell'Accordo s'impegnano ad applicare, prima di adire il Tribunale federale, la procedura di risoluzione delle controversie disciplinata nella Parte IV della CQI<sup>1</sup>.

*Art. 9 Adesione*

L'adesione al presente Accordo diviene effettiva con la comunicazione all'indirizzo della CDS.

*Art. 10 Entrata in vigore*

Il presente Accordo entrerà in vigore quando vi avranno aderito almeno 18 Cantoni. Deve essere portato a conoscenza della Confederazione.

*Art. 11 Dimissioni e cessazione dell'Accordo*

<sup>1</sup> Ogni Cantone firmatario dell'Accordo può decidere di dimissionare e di ritirarsi dalla partecipazione all'Accordo mediante una dichiarazione indirizzata alla CDS. La dimissione sarà valida per la fine dell'anno civile successivo alla dichiarazione e sancisce la cessazione dell'Accordo, se a causa della dimissione il numero di Cantoni firmatari risulterà essere inferiore alle 18 unità.

<sup>2</sup> La dimissione può essere dichiarata al più presto per la fine del 5° anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

*Art. 12 Durata di validità*

L'Accordo è di durata illimitata.

---

<sup>1</sup> Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI).

Berna, 20 novembre 2014

A nome della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.

Il presidente

Il segretario centrale

Philippe Perrenoud  
Consigliere di Stato

Michael Jordi

## Allegato

### Tabella dei contributi da versare risp. da riscuotere dai Cantoni quale compensazione

Cantoni	CHF (Dati 2012)
AG	-2'060'701
AI	-263'102
AR	-148'185
BE	-159'366
BL	-1'233'508
BS	7'238'745
FR	-1'468'716
GE	2'408'753
GL	-274'558
GR	-147'664
JU	-344'321
LU	-1'086'142
NE	-440'142
NW	-410'503
OW	-363'622
SG	169'787
SH	-419'773
SO	-1'520'352
SZ	-1'675'471
TG	-1'146'256
TI	-71'503
UR	-322'216
VD	3'677'783
VS	-928'977
ZG	-1'005'656
ZH	1'995'666

Prima dell'entrata in vigore dell'Accordo la tabella sarà aggiornata con le ultime basi di dati disponibili ai sensi degli articoli 3 e 5.